



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ACCORDO/CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE PER CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO EX ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COLLABORAZIONE ALLA RICERCA

TRA

Il Dipartimento di Psicologia (di seguito definito “Dipartimento”), con sede in Torino nella persona del Direttore, Prof. Alessandro Zennaro nato a Lanzo (TO) il 22.10.1966 ivi domiciliato per la carica, a quanto infra autorizzato dal Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2018;

E

L'Ordine degli Psicologi del Piemonte (di seguito definito “Ente in convenzione”), C.F. ..97553160017....., nella persona del Presidente/Direttore, Giancarlo Marengo....., nato a S. Stefano Bellbo (CN) il 29/08/1955....., domiciliato per la carica in Torino....., Via San Quintino, 44 - 46, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio..... in data 18/12/2019.....;

PREMESSO

- che l'Ente in convenzione ha manifestato l'interesse a contribuire al potenziamento della didattica nel campo della Psicologia mediante la messa a disposizione sia di professionisti messi a disposizione dall'Ente in convenzione per l'attività di formazione specialistica, sia di strutture e attrezzature di volta in volta individuate nel rispetto della normativa specifica di settore;
- che l'Università, e per essa il Dipartimento di Psicologia hanno interesse ad aderire a tale iniziativa e ad attivare le procedure necessarie per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento ex art. 23, c.1 della Legge 240/2010, destinati alla copertura di insegnamenti all'interno dei Corsi di Studio in Psicologia in coerenza con la programmazione dell'offerta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

formativa di Ateneo e con altre attività formative destinate alla formazione di terzo livello (Scuole di Specializzazione in Psicoterapia);

- che il Dipartimento e l'Ente in convenzione intendono creare forme di collaborazione nel campo della didattica e della ricerca su temi concordati e di comune interesse che potranno comportare importanti e reciproci vantaggi;

VISTI

- La lettera d'intenti/autorizzazione dell'Ente in convenzione in data 16/02/2021 - Delibera n°15/21
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e s.m.i., e in particolare l'art. 23;
- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Torino e in particolare gli artt. 6 e 76;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

La collaborazione fra le due istituzioni potrà assumere forme differenti, di volta in volta concordate. Essa potrà comunque prevedere:

- la costituzione di gruppi di lavoro per studi e ricerche sulle tematiche di interesse comune;
- la realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- la prestazione di consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- l'attività didattica potrà prevedere anche l'attivazione di contratti, a titolo gratuito (ex. art. 23 della Legge 240/2010), per attività di insegnamento per i corsi di studio in Psicologia, nell'ambito delle aree disciplinari individuate nelle premesse, da realizzarsi presso le sedi del Dipartimento e dell'Università di Torino; l'attribuzione di ogni tipologia di attività didattica



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

sarà assunta in conformità con lo Statuto vigente e con i Regolamenti attuativi dell'Ateneo torinese e non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico delle parti.

A tale scopo l'Ente in convenzione e il Dipartimento si impegnano a definire di comune accordo programmi di lavoro, redatti sulla base delle indicazioni e delle proposte emerse tanto da parte dell'Ente in convenzione quanto da parte del Dipartimento.

Ogni qualvolta le iniziative concordate lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e dell'Ente in convenzione.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte per lo svolgimento delle attività concordate.

I nominativi del personale che si rechi presso le strutture dell'altro Ente contraente dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici della ricerca.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Art. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di n. 5 anni accademici, a decorrere dall'anno accademico 2020/21.

Art. 4 – RINNOVO

La presente convenzione potrà essere rinnovata, per una durata uguale a quella stabilita nel precedente art. 3 o per il tempo stabilito dalle parti, previa intesa tra le parti anche attraverso scambio di lettere entro sei mesi prima della scadenza.

Art. 5 – RECESSO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante invio di lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 aprile di ciascun anno con effetto dall'inizio del successivo anno accademico. In ogni caso sono fatte salve le attività programmate fino alla data di comunicazione dell'anticipato recesso ed i relativi costi da sostenere il cui finanziamento è comunque garantito dall'ente finanziatore.

Art. 6 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia - indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Prof. Alessandro Zennaro

L'Ente in convenzione indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Dott. Giancarlo Marengo

Art. 7 – UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce all'Università degli Studi di Torino e all'Ente in convenzione alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

Art. 8 – PUBBLICITÀ

L'Università degli Studi di Torino non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche, salvo che per quanto riguarda il merito del presente accordo o eventuali specifici accordi.

Art. 9 – RISERVATEZZA

L'Università degli Studi di Torino e l'Ente in convenzione riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- ✓ non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- ✓ non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Università degli Studi di Torino e l'Ente in convenzione si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

L'Università degli Studi di Torino e l'Ente in convenzione si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

L'Università degli Studi di Torino e l'Ente in convenzione si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Torino provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004, in attuazione del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegnano a non farne alcun altro uso.

L'Ente in convenzione si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Università degli Studi di Torino unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 11 – FORO COMPETENTE

L'Università degli Studi di Torino e l'Ente in convenzione si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Torino in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

Art. 12 – SPESE

Le spese di bollo sono a carico dell'Ente in convenzione.

Il presente atto è soggetto a registrazione gratuita ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 55, comma 2, del decreto legislativo 346/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li 18/02/2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

.....

ENTE FINANZIATORE

Il Presidente/Direttore/Il legale rappresentante


PRESIDENTE
Dr. GIANCARLO RUFFINO
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTESE
Via. S. F. Gaudino 44-49
10121 TORINO
Codice Fiscale 9755316017

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 4 (rinnovo) e 11 (Foro competente)

ENTE FINANZIATORE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Presidente/Direttore/Il legale rappresentante

.....
PRESIDENTE
DR. *Marino*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTESE
Via San Quintino 44-49
10121 TORINO
Codice Fiscale 9755316017